

## **C12709 - GRANTERRE-ASZ/SALUMIFICI GRANTERRE-PARMACOTTO**

Provvedimento n. 31498

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 marzo 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle parti, pervenuta in data 25 febbraio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

### **I. LE PARTI**

1. Granterre S.p.A. (di seguito, "Granterre") è una società *holding* che, per il tramite delle sue controllate Salumifici Granterre S.p.A (di seguito, "Salumifici Granterre") e Caseifici Granterre S.p.A., è attiva nella produzione e nella commercializzazione, rispettivamente, di salumi e formaggi duri (parmigiano reggiano e grana padano), panna e burro. Granterre è controllata da Consorzio Granterre Caseifici e Allevamenti Soc. Coop. Agr. (di seguito, "Consorzio Granterre")<sup>1</sup>, che ne detiene il 56% del capitale sociale, mentre la restante parte è detenuta da Unibon S.p.A. (di seguito, "Unibon")<sup>2</sup>. Il fatturato consolidato di Granterre è stato pari, nel 2023, a circa: [1-2]\* miliardi di euro a livello mondiale, [1-2] miliardi di euro nell'Unione europea e [1-2] miliardi di euro in Italia. Il fatturato consolidato di Salumifici Granterre (controllata al 100% da Granterre) è stato pari, nel 2023, a circa: [700-1.000] milioni di euro a livello mondiale, [700-1.000] milioni di euro nell'Unione europea e [567-700] milioni di euro in Italia.

2. ASZ S.r.l. (di seguito, "ASZ") è la società *holding* di Parmacotto S.p.A (di seguito, "Parmacotto") ed è, a sua volta, controllata in via esclusiva da A.Zeta S.r.l.<sup>3</sup> (di seguito "A.Zeta"), che ne detiene il 100% del capitale sociale. A.Zeta opera, tramite Parmacotto, principalmente, nella produzione e commercializzazione di salumi interi e confezionati e, in via residuale, nel settore delle conserve di pomodoro e nel settore immobiliare. Il fatturato consolidato di A.Zeta è stato pari, nel 2023, a circa: [100-567] milioni di euro a livello mondiale, [100-567] milioni di euro nell'Unione europea e [100-567] milioni di euro in Italia.

Il fatturato consolidato di Parmacotto è stato pari, nel 2023, a circa: [100-567] milioni di euro a livello mondiale, [100-567] milioni di euro nell'Unione europea e [100-567] milioni di euro in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione" consiste nell'acquisizione del controllo congiunto, da parte di Granterre e ASZ, di Salumifici Granterre e Parmacotto.

4. In particolare, in data 6 febbraio 2025, Granterre, ASZ e la sua controllante al 100% A.Zeta hanno sottoscritto un accordo e patti parasociali (di seguito, "Accordo"), in cui è previsto che, al *closing* dell'Operazione, Granterre promuoverà un aumento di capitale di Salumifici Granterre, che sarà deliberato dagli organi competenti della stessa e sottoscritto e versato in natura tramite il conferimento del 100% del capitale sociale di Parmacotto da parte di ASZ.

5. Quale corrispettivo del conferimento del capitale sociale di Parmacotto in Salumifici Granterre, ASZ riceverà azioni di Salumifici Granterre di tipo ordinario nella misura del 20% del capitale sociale di Salumifici Granterre, mentre l'80% resterà di titolarità di Granterre.

6. Pertanto, a esito dell'Operazione, Parmacotto sarà partecipata al 100% da Salumifici Granterre<sup>4</sup>, che sarà a sua volta partecipata all'80% da Granterre e al 20% da ASZ.

7. Le parti hanno convenuto che Salumifici Granterre sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito, "CdA") composto da sei membri, di cui: quattro designati da Granterre, tra cui il presidente esecutivo, e due

---

<sup>1</sup> [Consorzio Granterre, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, non è controllato da alcuno dei suoi soci. ]

<sup>2</sup> [Cfr. C12542 - Consorzio Granterre - Caseifici e Allevamenti/Granterre, provvedimento n. 30655 del 30 maggio 2023, in Bollettino n. 23/2023.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>3</sup> [A.Zeta, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, non è controllata da alcuno dei suoi soci (persone fisiche). ]

<sup>4</sup> [Parmacotto sarà successivamente fusa per incorporazione in Salumifici Granterre.]

designati da ASZ, ossia, il vice-presidente (non esecutivo) e l'amministratore delegato. Il CdA delibererà secondo le maggioranze di legge, a eccezione di una serie di materie individuate nell'Accordo per cui è richiesto il voto favorevole del vice-presidente nominato da ASZ, tra cui, per quanto di maggior interesse, l'*approvazione e revisione annuale del budget annuale del business plan della società e delle controllate*<sup>5</sup>.

8. ASZ avrà, dunque, il potere di esercitare un'influenza determinante sull'indirizzo dell'attività di Salumifici Granterre *post*-concentrazione, stante il diritto di designare l'amministratore delegato e la possibilità di influenzare l'adozione di decisioni a alto valore strategico, quali l'approvazione e modifica del *budget* e del *business plan*<sup>6</sup>.

9. L'Accordo include un patto di non concorrenza che vincola non soltanto Granterre e ASZ, ma anche i loro soci, ivi incluso il socio di minoranza di Granterre (Unibon) e le persone fisiche socie di A.Zeta. Questi soggetti, per due anni dal perfezionamento dell'Operazione, avranno l'obbligo di astenersi da attività diretta o indiretta (inclusa la prestazione di servizi a terzi) in concorrenza con Salumifici Granterre e Parmacotto, ossia nel settore della produzione e commercializzazione di salumi e ogni altra attività svolta attualmente o in futuro dalle predette società. Non è definito l'ambito geografico di applicazione del patto di non concorrenza.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisto del controllo congiunto di imprese, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

11. Il patto di non concorrenza concordato dalle parti può essere considerato accessorio e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto volto a preservare il valore dell'impresa comune, a condizione che lo stesso sia circoscritto: a livello oggettivo, alle attività dell'impresa comune e all'ambito geografico di attività delle imprese fondatrici prima della sua costituzione e, a livello soggettivo, alle sole imprese madri e, al più, ai rispettivi soci di controllo<sup>7</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

#### IV.1 I mercati interessati

##### *Il mercato del prodotto*

12. Sotto il profilo merceologico, il settore interessato dall'Operazione è quello della produzione e commercializzazione dei prodotti di salumeria, all'interno del quale possono definirsi numerosi comparti, corrispondenti ai diversi prodotti di salumeria che, in ragione della percezione da parte dei consumatori e delle specificità del processo produttivo, possono costituire mercati distinti<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> [Cfr. articolo 6.1.B dell'Accordo.]

<sup>6</sup> [Cfr. "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (2008/C 95/01), §§. 69 e 70.

ASZ non gode di un vero e proprio veto sulle delibere relative al budget e al business plan di Salumifici Granterre, Infatti, in caso di disaccordo tra i due soci non sussistono meccanismi di blocco dell'esecutività della delibera, dunque, il socio di maggioranza potrebbe, in astratto, esercitare un voto preponderante. Tuttavia, quest'ultimo potrebbe essere espresso solo dopo una serie di fasi arbitrali e dando luogo a un'opzione put in favore del socio di minoranza, il cui esercizio da parte di ASZ implicherebbe un serio onere finanziario per Granterre, che sarebbe costretta ad acquistare il 20% del capitale sociale di Salumifici Granterre al fair market value. A ciò si aggiunga che ASZ eserciterà poteri gestori su Salumifici Granterre tramite l'amministratore delegato dalla stessa designato, avendo quindi un ruolo attivo nella gestione della stessa, che la pone in una posizione di interdipendenza con il socio di maggioranza nella conduzione del business. L'insieme di queste circostanze rende improbabile l'esercizio del voto preponderante da parte del socio di maggioranza, così configurandosi una fattispecie di controllo congiunto. Cfr. a riguardo "Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese" (2008/C 95/01), §. 82: "Affinché esista controllo congiunto, una sola delle imprese madri non dovrebbe poter esprimere un voto preponderante in quanto questo determinerebbe il controllo esclusivo da parte dell'impresa che dispone del voto preponderante. Vi può essere tuttavia un controllo congiunto quando il voto preponderante ha in pratica un'importanza e un'efficacia limitate. Questo può avvenire quando tale voto può essere esercitato soltanto dopo una serie di fasi arbitrali e di tentativi di accordo o in un ambito molto limitato o qualora il suo esercizio dia luogo a un'opzione put che implica un grave onere finanziario o se l'interdipendenza reciproca tra le imprese madri rende improbabile l'esercizio del voto preponderante".]

<sup>7</sup> [Si veda, al riguardo, la "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.]

<sup>8</sup> [Cfr. ex multis: C12653 - Fondo Italiano d'Investimento SGR/Industria Salumi, provvedimento n. 31299 del 23 luglio 2024, in Bollettino n. 32/2024; C12525 - Pini Italia-Amco Asset Management Company/Ferrarini, provvedimento n. 30582 del 4 aprile 2023, in Bollettino n. 16/2023; C12436 - Alimentare Amadori/Rugger, provvedimento n. 30111 del 12 aprile 2022, in Bollettino n. 16/2022; C12143- Unibon/Grandi Salumifici Italiani, provvedimento n. 26959 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 5/2018; C11498 - Grandi Salumifici Italiani/Gruppo Alimentare in Toscana, provvedimento n. 23376 del 6 marzo 2012, in Bollettino n. 10/2012.]

13. In particolare, in considerazione delle attività svolte dalle imprese interessate, è possibile distinguere, sotto il profilo merceologico, i mercati della produzione e commercializzazione di: (i) prosciutto cotto; (ii) salame; (iii) mortadella e (iv) prosciutti crudi.

14. Inoltre, le società interessate dall'Operazione sono attive nel mercato della produzione e commercializzazione di salumi affettati e confezionati, venduti prevalentemente nei banchi a libero servizio della distribuzione moderna<sup>9</sup>. Ai fini dell'Operazione, non appare necessario addivenire a una più esatta definizione dei mercati del prodotto, in quanto ciò non inciderebbe sulla sua valutazione.

#### *Il mercato geografico*

15. Dal punto di vista geografico, i predetti mercati del prodotto presentano una dimensione nazionale, data la specificità dei modelli di consumo, dei gusti e delle abitudini di consumo di ciascuno Stato, nonché del fatto che i consumi nazionali sono in larga misura soddisfatti dalla produzione nazionale<sup>10</sup>.

#### **IV.2 Gli effetti dell'Operazione**

16. L'attività delle parti, e dei loro rispettivi gruppi, si sovrappone limitatamente a quella di Salumifici Granterre e Parmacotto.

In particolare, nei mercati del salame e dei prosciutti crudi, la quota aggregata delle parti sarà, rispettivamente, inferiore al [0-5%] con un incremento inferiore all'1%. Ciò in presenza di numerosi e qualificati concorrenti con quote di mercato tra il 5 e il 10% (ad esempio, Italia Alimentari e Lactalis nel mercato dei salami e Tino Prosciutti e Alcar Uno nel mercato dei prosciutti crudi).

Nei mercati del prosciutto cotto e delle mortadelle, le quote di mercato delle parti *post-merger* saranno, rispettivamente, inferiori al [10-15%], con un incremento sempre inferiore al 5%. Sono presenti, peraltro, numerosi concorrenti quali Salumificio Fratelli Riva e Rovagnati, nel mercato del prosciutto cotto, con quote del [5-10%] ciascuno, e Felsineo e Salumificio Mec Palmieri, nel mercato delle mortadelle, con quote del [5-10%] ciascuno.

Con riferimento, invece, al mercato degli affettati, le parti deterranno una quota di mercato *post-merger* pari al [15-20%], con un incremento pari al [0-5%], in un contesto in cui il secondo operatore (Italia Alimentari) detiene una quota di mercato pari a circa il [10-15%] e sono presenti altri operatori (Gruppo Veronesi, Gruppo Citterio e Gruppo Beretta) con quote di mercato, ciascuno, di circa il [5-10%].

17. Pertanto, nei suddetti mercati, l'Operazione non è suscettibile di determinare effetti significativi per la concorrenza, date le contenute quote di mercato *post-merger* delle parti e la presenza di altri operatori<sup>11</sup>.

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO altresì, che il patto di non concorrenza sopra descritto possa ritenersi accessorio all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il patto che si dovesse realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

<sup>9</sup> [Tale mercato è stato definito in modo distinto in considerazione delle specifiche modalità di confezionamento e vendita dei prodotti, senza alcuna ulteriore distinzione merceologica per categoria di prodotto (cfr. C11498 - Grandi Salumifici Italiani/Gruppo Alimentare in Toscana, cit.).]

<sup>10</sup> [Cfr., ex multis, i provvedimenti citati alla precedente nota 9.]

<sup>11</sup> [Posto che le parti, e i rispettivi gruppi, non sono integrati a monte o a valle dei mercati rilevanti esaminati, né risultano attive in mercati contigui, risulta inoltre improbabile che la concentrazione comunicata possa generare effetti di spillover.]